



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Se il marito non versa il mantenimento a moglie e figli: il reato

Autore: Redazione | 01/09/2015



*Violazione degli obblighi di assistenza familiare: quando scatta il penale per il genitore separato che non versa l'assegno mensile alla moglie e ai figli; presupposti e difese.*

Non sempre scatta il “penale” quelle volte in cui il **genitore separato** omette di versare il **mantenimento** a **moglie** e **figli**. Secondo la giurisprudenza è

necessario fare una distinzione.

## **1 | Inadempimento totale all'obbligo di mantenimento**

Nel caso di **inadempimento totale agli obblighi di mantenimento** (è il caso del padre che non versa neanche un euro alla moglie e ai figli), il reato scatta sempre. Scatta anche se l'altro genitore provvede al mantenimento della prole con cui convive **[1]**. È vero che il reato previsto dal codice penale **[3]** presuppone lo **stato di bisogno dei figli**, ma è anche vero che, se l'inadempimento è totale, l'illecito penale scatta a prescindere dalla prova dello stato di bisogno del minore: infatti, la minore età viene considerata dai giudici una "condizione oggettiva dello stato di bisogno". Per cui non rileva, in tale caso, l'eventuale aiuto dei familiari tenuti in via sussidiaria alla corresponsione degli alimenti.

L'unico modo, per il padre, per evitare la condanna è di dimostrare una **oggettiva impossibilità** a versare l'assegno, che non corrisponde al semplice stato di disoccupazione, ma richiede qualcosa in più e di maggiormente impeditivo (si pensi all'impossibilità di lavorare per via di una grave malattia).

## **2 | Inadempimento parziale all'obbligo di mantenimento**

Nel caso di **inadempimento parziale** (è il caso del padre che si riduca l'assegno mensile perché non ha i soldi per corrispondere l'intero importo) il reato non scatta automaticamente, ma sarà il giudice a valutare, caso per caso, se la cifra versata, seppur inferiore a quella stabilita dal tribunale in sede di separazione tra i coniugi, sia sufficiente a garantire la i mezzi di sussistenza.

Non esiste, quindi, un limite numerico fissato dalla legge, ma la valutazione viene fatta in base alle singole esigenze e, soprattutto, tenendo conto di due elementi:

1- le **necessità paterne** che lo hanno portato a diminuire la somma versata (per es. un grave stato di malattia, la disoccupazione improvvisa, ecc.)

2- la condizione oggettiva di eventuale **bisogno** in cui si sono trovati i figli. In questo caso, dunque, potrebbe rilevare l'eventuale aiuto a questi prestato dagli altri parenti, che non li abbia lasciati completamente privi dei mezzi di cui vivere.

Attenzione però: i “**mezzi di sopravvivenza**” che il genitore deve sempre garantire (anche in caso di assegno ridotto) non sono ormai più solo vitto e alloggio, ma anche gli strumenti che consentano, in base alle capacità e al regime di vita del genitore “un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana” (si pensi all'abbigliamento, ai libri scolastici, mezzi di trasporto, computer, cellulare, ecc.) **[4]**.

Di recente tanto la **Corte di Appello di Napoli [5]**, quanto quella di **Roma [6]** hanno sposato l'interpretazione appena riferita, ossia la differenza tra **inadempimento totale** agli **obblighi di mantenimento** e inadempimento **parziale**. Il primo fa sempre scattare il reato, a prescindere dal bisogno del minore; nel secondo caso, invece, il giudice dovrà verificare se la somma versata, seppur inferiore a quella stabilita, sia sufficiente a garantire al figlio i mezzi di sussistenza escludendo così il reato e la pena se il padre si è trovato di fronte a delle proprie necessità di sopravvivenza (a cui, comunque, non sono mancati i mezzi di sussistenza).

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 53607/2014. **[2]** Cass. sent. n. 40823/2012. **[3]** Art. 570 cod. pen. **[4]** Trib. Trento sent. del 26.03.2015. **[5]** C. App. Napoli, sent. n. 1055 del 23.02.2015. **[6]** C. App. Roma, sent. n. 984 del 24.02.2015. *Autore immagine:*

*123rf com*

## Sentenza

**Corte di Cassazione, Sezione 6 penale Sentenza 23 dicembre 2014, n. 53607**

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Figli minori - Minore età -  
Condizione soggettiva dello stato di bisogno - Obbligo di entrambi i genitori di  
contribuire al mantenimento della prole - Mantenimento in via sussidiaria da  
parte dell'altro genitore - Non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 570, 2  
co., cp

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO **LA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE** SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. MILO Nicola - Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere Dott.  
PAOLONI Giacomo - Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere Dott.  
BASSI Alessandra - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso  
proposto da: (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); nei confronti di: (OMISSIS) N. IL  
(OMISSIS); avverso la sentenza n. 18852/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del  
26/09/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI; sentite le  
conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto l'annullamento con rinvio  
della sentenza impugnata; Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che ha chiesto  
l'annullamento con rinvio del ricorso, avv. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del  
ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26.09.2013 il G.U.P. del Tribunale  
di Roma ha dichiarato n.l.p. (perche' il fatto non sussisterei confronti di (OMISSIS),  
imputato del reato di cui all'articolo 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2, per essersi  
sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla sua qualita' di genitore, facendo  
mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore (OMISSIS), omettendo di  
versare/versando parzialmente il contributo mensile per il suo mantenimento,  
l'istruzione e l'educazione. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione  
la parte civile costituita (OMISSIS), denunciando violazione dell'articolo 570 c.p. in  
relazione alla erronea motivazione posta alla base della decisione liberatoria, che  
non ha ravvisato la determinazione dello stato di bisogno in capo alla minore  
valorizzando il sostegno economico della madre. 3. Nell'interesse dell'imputato  
(OMISSIS) e' stata prodotta memoria difensiva con la quale si deduce la genericita'  
ed infondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e' fondato e va  
accolto. 2. E' consolidato orientamento di legittimita' quello secondo il quale, in  
materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore eta' dei  
discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una  
condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i  
genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di  
sussistenza (Sez. 6, n. 20636 del 02/05/2007 Rv. 236619 Cerasa) e che entrambi i  
genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado  
di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'articolo 570 c.p.,

comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via subsidiaria l'altro genitore (Sez. 6, n. 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639). 4. E', pertanto, incorsa in violazione della norma incriminatrice la sentenza impugnata, che ha escluso la sua ricorrenza nella specie in ragione della mancata determinazione, a seguito della omessa contribuzione dell'imputato, dello stato di bisogno della figlia minore, valorizzandosi a tal riguardo la contribuzione resa dalla madre. 5. Si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al GUP del Tribunale di Roma per il nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

**Corte di Cassazione, Sezione 6 penale Sentenza 17 ottobre 2012, n. 40823**

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE** SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SERPICO Francesco - Presidente Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere Dott. CORTESSE Arturo - Consigliere Dott. LANZA Luigi - Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 2546/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/07/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; Udito il difensore avv. non e' comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di gravame proposto dal P.M., la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 5 luglio 2010, in riforma della decisione assolutoria (perche' il fatto non sussiste) adottata il 26 febbraio 2009 dal locale Tribunale, dichiarava (OMISSIS) colpevole del delitto di cui all'articolo 570 cod. pen., comma 2, n. 2, - per avere fatto mancare, dal giugno 2004 al 20 gennaio 2006, i mezzi di sussistenza ai figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), non corrispondendo alla moglie separata e affidataria dei minori, (OMISSIS), l'assegno fissato dal giudice civile - e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e condizionalmente sospesa. Il Giudice distrettuale riteneva che la prova della colpevolezza dell'imputato era offerta dalla attendibile e precisa testimonianza resa da (OMISSIS), la quale aveva riferito che il predetto nel 2004 si era licenziato dalla ditta presso la quale lavorava, soltanto per evitare la diretta

trattenuta sullo stipendio dell'importo corrispondente all'assegno di mantenimento; che il (OMISSIS) comunque si era messo a lavorare in proprio come fabbro e le aveva versato, con cadenza mensile non sempre costante, quale contributo per il mantenimento dei figli, somme oscillanti tra i 100,00 e i 150,00 euro (in una sola occasione euro 200,00), a fronte dell'assegno di euro 380,00 fissato in sede di separazione, creandole notevoli difficoltà, tanto che aveva dovuto fare ricorso all'aiuto economico della madre. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli articoli 42, 43 e 570 cod. pen., e il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità: egli, essendosi venuto a trovare - a seguito del licenziamento - in precarie condizioni economiche, aveva comunque contribuito, nei limiti delle sue possibilità, al soddisfacimento delle primarie esigenze dei figli, il che portava ad escludere, quanto meno sotto il profilo soggettivo, la configurabilità del reato contestatogli, che non poteva farsi coincidere con il mero inadempimento civile.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze in esso articolate, invero, si risolvono in apodittiche o non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, la quale, invece, come può evincersi da quanto innanzi sintetizzato, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. Il motivo col quale il ricorrente, a giustificazione dell'inadempimento dei propri obblighi, allega le precarie condizioni economiche in cui era venuto a trovarsi dopo il licenziamento è assertivo e non specifico, perché non si confronta con la ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza in verifica. Questa, in stretta aderenza alle emergenze processuali, chiarisce che il (OMISSIS), dopo essersi licenziato dalla ditta presso cui lavorava, non era rimasto disoccupato, ma aveva avviato un'attività artigianale in proprio per la lavorazione del ferro, con la conseguenza che la sua capacità reddituale non era venuta meno. Era in condizioni, pertanto, di adempiere compiutamente i propri doveri verso i figli. La condotta inadempiente del (OMISSIS) non rileva soltanto sul piano civilistico, ma sconfinava nel campo dell'illiceità penale, integrando la fattispecie di cui all'articolo 570 cod. pen., comma 2, n. 2, sussistendo il duplice requisito dello stato di bisogno dei soggetti passivi, non in condizione per l'età di produrre reddito, e della capacità economica dell'agente di fornire adeguati mezzi agli aventi diritto. Il ricorrente, però, sostiene l'insussistenza dello stato di bisogno dei soggetti passivi, alle cui esigenze primarie di vita egli aveva comunque in qualche maniera contribuito. L'assunto si risolve in una non consentita censura in fatto all'iter ricostruttivo, esaustivo ed immune da vizi logici, seguito dalla sentenza in verifica, che, sulla base del materiale probatorio acquisito, sottolinea che le modestissime somme versate, peraltro non con regolarità, dall'imputato alla madre affidataria dei minori (euro 100,00 o 150,00 al mese) erano assolutamente insufficienti, come agevolmente può intuirsi, a fronteggiare le

plurime esigenze dei predetti, tanto che la (OMISSIS) era stata costretta a fare ricorso all'aiuto economico della propria madre. E' il caso di sottolineare che anche l'intervento di quest'ultima non esclude lo stato di bisogno. Questo, infatti, deve essere apprezzato nel rapporto tra le persone che devono essere assistite e il soggetto obbligato, sicche' il reato si configura anche se altri, coobbligato o obbligato in via subordinata, si sostituisca all'inerzia del soggetto obbligato nella somministrazione dei mezzi di sussistenza. L'omissione o l'inadeguata condotta del soggetto attivo determina comunque una situazione di pericolo, a nulla rilevando che ad opera di altri si impedisca che il pericolo si tramuti in danno. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, infine, e' reato a dolo , generico e non e', pertanto, necessario, per la sua realizzazione, che la condotta inadempiente venga posta in essere con l'Intenzione e la volonta' di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa, essendo sufficiente la consapevolezza cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualita' di genitore di fronte all'oggettivo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo. 2. Alla declaratoria d'inammissibilita' del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.